

## **Articolo 1**

1. L'articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è così sostituito:

*“2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalità per la manifestazione dell’opposizione all’inclusione negli elenchi, in base al principio della massima semplificazione delle modalità d’inclusione, di verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.”*

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 129 del decreto legislativo n. 196 del 2003, come sostituito dal comma che precede, sono inseriti i seguenti commi:

*“3. Al fine di consentire l’esercizio del diritto di opposizione ai trattamenti dei dati inclusi negli elenchi per le finalità di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b), in modalità semplificate e anche in via telematica, il Garante, sentita l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, istituisce un registro pubblico delle opposizioni, nel quale ogni utente può chiedere che sia iscritta la numerazione della quale è titolare.*

*4. L’iscrizione al registro non preclude i trattamenti dei dati altrimenti acquisiti e trattati nel rispetto degli articoli 23 e 24. L’iscrizione al registro ha effetto entro 30 giorni dal giorno successivo a quello della richiesta. Tale iscrizione è sempre revocabile dall’interessato, ha una durata di ventiquattro mesi e può essere rinnovata in qualunque momento. L’iscrizione cessa automaticamente quando cambi, per qualsivoglia motivo, l’intestatario della numerazione.*

*5. Il Garante può suddividere il registro in più sezioni separate per diversi settori di attività, individuate e aggiornate tenendo conto della classificazione delle attività economiche definita dall’ISTAT, con la conseguente facoltà degli interessati di chiedere l’iscrizione in una o in più sezioni.*

*6. Il Garante provvede alla prima realizzazione del registro con le risorse umane e strumentali di cui dispone o affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che se ne assumono interamente gli oneri, nel rispetto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I soggetti che si avvalgono del registro per effettuare le comunicazioni corrispondono tariffe di accesso orientate ai costi di funzionamento e manutenzione. Le tariffe tengono conto, secondo criteri proporzionali, della mole di traffico generato da ciascuno dei soggetti che richiedono l’accesso. Il Garante, con proprio provvedimento, determina tali tariffe o, in caso di affidamento a terzi del registro, le approva verificando che le stesse rispettino il presente comma.*

*7. Il Garante definisce le modalità tecniche di funzionamento del registro, prevedendo l’autenticazione e la conservazione degli accessi.*

*8. I soggetti che effettuano trattamenti di dati inclusi negli elenchi per le finalità di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b), garantiscono la presentazione dell’identificazione della linea chiamante.”*

## **Articolo 2**

1. All’articolo 130, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo le parole “ai sensi degli articoli 23 e 24” sono inserite le seguenti: “e nel rispetto, per quanto riguarda i dati inclusi negli elenchi, delle opposizioni espresse nelle forme previste dall’articolo 129, comma 2, o direttamente nei riguardi del titolare.”.

## **Articolo 3**

All’articolo 162 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è aggiunto il seguente comma:

*“3. La violazione del diritto di opposizione come risultante dal registro di cui all’articolo 129, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila*

euro.”

#### **Articolo 4 – Norma transitoria**

*1. Il registro di cui all'art. 129, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dagli articoli che precedono, è attivato entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Fino ai due mesi successivi all'attivazione del registro, e comunque non oltre il termine di venti mesi dall'entrata in vigore della presente legge, restano in vigore i provvedimenti adottati dal Garante di cui all'articolo 153 del decreto legislativo n. 196 del 2003 in attuazione del testo previgente del predetto articolo 129.*